

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ATTIVITÀ REQUIRENTE: LA GESTIONE DELLA NOTIZIA DI REATO MEDIANTE SOFTWARE PREDITTIVI

di Domenico Gaudiano

(*Dottorando di ricerca in Diritti, economie e culture del mediterraneo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*)

Il contributo prende in esame l'ascesa dei sistemi di intelligenza artificiale, dapprima in una prospettiva generale e, successivamente, nel quadro della normativa eurounitaria (Reg. UE 2024/1689) e nazionale (l. 23.9.2025 n. 132). L'analisi si sofferma, poi, sulla possibilità che tali *software* possano insinuarsi tra gli strumenti a disposizione dell'organo inquirente e, in particolare, che il pubblico ministero possa adoperare queste risorse informatiche per governare in modo più efficiente la fase iniziale e conclusiva di esistenza della *notitia criminis*. In specie, ci si domanda se, ed eventualmente in che modo, l'intelligenza artificiale possa agevolare il p.m. nella selezione "qualitativa" e nell'iscrizione delle notizie di reato, per un verso, e nella scelta tra esercizio dell'azione penale e archiviazione, per altro verso.

The paper examines the rise of artificial intelligence systems, first from a general perspective and, subsequently, within the framework of European Union legislation (EU Reg. 2024/1689) and national legislation (Law No. 132 of 23 September 2025). Then, the analysis focuses on the possibility of these softwares being integrated into the tools available to the investigative authority and, in particular, on how the public prosecutor might utilize these AI resources to more efficiently manage the initial and final stages of the *notitia criminis*. Specifically, the study explores whether, and if so how, artificial intelligence can assist the public prosecutor in the "qualitative" selection and registration of crime reports, on the one hand, and in the choice between initiating criminal prosecution and requesting dismissal, on the other.

intelligenza artificiale, pubblico ministero, notitia criminis

artificial intelligence, prosecutor, notitia criminis

Sommario: 1. La rivoluzione digitale dell'AI e le prime regolamentazioni, tra *AI Act* e l. 23.9.2025 n. 132. – 2. Il possibile ausilio dell'intelligenza artificiale nell'iscrizione della *notitia criminis*. – 3. AI e valutazioni supportive nella decisione del p.m. tra azione e inazione penale. – 4. Considerazioni conclusive: come evitare la *trauermarsch* del procedimento penale.

1. La rivoluzione tecnologica che il sopravanzare dell'intelligenza artificiale ha comportato nella vita quotidiana di relazione e, più in generale, in ogni settore del sapere appare ineluttabile nella sua progressione.

Quando si discorre di AI, in particolare, ci si riferisce ad una «scienza che ha l'obiettivo di riprodurre tecnologicamente alcuni aspetti del pensiero e delle azioni umane per elaborare programmi informatici o macchine intelligenti (*robot*) in grado di interagire con l'ambiente esterno, assumendo decisioni con crescenti gradi di autonomia»<sup>1</sup>.

Senza voler scendere nel dettaglio di una disciplina estremamente complessa e particolarmente tecnica, quello che maggiormente rileva è che il funzionamento e l'utilizzo delle AI richiede e a sua volta fornisce enormi quantitativi di informazioni, che vanno sotto il nome di «dati»<sup>2</sup>: se è vero che «oggi, il sapere ha la forma del *dato*», lo è altrettanto che «la mole di dati disponibili in rete p[uò] essere processata solo tramite intelligenze artificiali, capaci di operare in condizioni di *insights-overload*»<sup>3</sup> (letteralmente, “sovraccarico di stimoli”), attraverso la ricerca dell'informazione digitale richiesta tra miliardi di altre nozioni disponibili a sistema (c.d. *data mining*)<sup>4</sup>.

Per fare ciò, anche il più basico dei sistemi di AI di ultima generazione si avvale delle cosiddette «reti neurali artificiali» (o *Artificial Neural Network*, *ANN*), ossia innovativi modelli di calcolo matematico-statistici applicati a strutture non-lineari che simulano, in maniera per l'appunto artificiale, il funzionamento del sistema nervoso umano<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> L. d'Avack, *Intelligenza artificiale e diritto: problematiche etiche e giuridiche*, in *Dir. fam.* 2023, 4, 1710. Per alcune ricognizioni di definizioni che adottano differenti prospettive, v. A. Alù, *I differenti approcci regolatori in materia di intelligenza artificiale tra evoluzione tecnologica e risvolti applicativi*, in *Dir. fam.* 2023, 3, 1127 ss.; C. Burchard, *L'intelligenza artificiale come fine del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società*, in *RIDPP* 2019, 4, 1911 ss.; G. Ubertis, *Processo penale telematico, intelligenza artificiale e Costituzione*, in *CP* 2024, 441 ss.

<sup>2</sup> Lo spiega bene, *ex multis*, M. Torre, *Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali nel processo penale*, in *DPP* 2021, 1048.

<sup>3</sup> Così E.C. Raffiotta, M. Baroni, *Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela dell'identità*, in *BioLaw Journal* 2022, 1, 6 s. Similmente, G. Canzio, *Intelligenza artificiale e processo penale*, in *Prova scientifica e processo penale*<sup>2</sup>, a cura di G. Canzio, L. Lupària Donati, Milano 2022, 797, il quale postula, da parte della «*machina sapiens*», l'utilizzo di «complesse operazioni di *input* e *output* dei dati»; M. Minafra, *Nuove tecnologie e giusto processo: erosioni all'orizzonte*, in *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, a cura di A. Patroni Griffi, Milano 2023, 386, la quale parla di «capacità non soltanto di trattazione automatizzata di enormi quantità di dati e di fornire le risposte per le quali sono stati programmati i sistemi, ma anche di acquisire, sulla base di appositi algoritmi di apprendimento, la attitudine a formulare previsioni o assumere decisioni». A tal proposito, G. Resta, *Cosa c'è di 'europeo' nella Proposta di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale?*, in *DInf* 2022, 334, parla di un vero e proprio «potere dei dati», i quali rivestono un'importanza sconfinata «per l'elaborazione, l'addestramento e funzionamento di qualsiasi dispositivo di intelligenza artificiale».

<sup>4</sup> Per un approfondimento sul *data mining* in rapporto ai diritti fondamentali, v. F. De Simone, *Una nuova tipologia di misure di prevenzione: algoritmi, intelligenza artificiale e riconoscimento facciale*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 26.5.2023, 22 ss.

<sup>5</sup> Grazie al «paradigma connessionistico proprio delle reti neurali e del cervello umano», tali *ANN* «sono più flessibili e non si limitano, come i computer tradizionali, a svolgere operazioni predeterminate in cui, a partire da input simbolici e precisi, si riesce a restituire un output, ma possono arrivare a risolvere qualsiasi classe di

Ogni rete neurale artificiale è composta da strati (*layers*): mentre tutti i *software AI-based* sono corredati, ai fini del loro funzionamento essenziale, da uno strato “esterno” (di ricezione dell’*input*) e da uno strato più profondo (volto alla creazione dell’*output*), il numero di strati nascosti (*hidden layers*) è variabile e determina la potenza computazionale, e di riflesso il grado di “intelligenza”, della macchina<sup>6</sup>.

Al netto di tali considerazioni di carattere strettamente tecnico-informatico, si intuisce come la rivoluzione digitale che va sotto il nome di “intelligenza artificiale” possa aver avviato una sorta di “corsa alla positivizzazione” del fenomeno, tanto a livello europeo quanto nazionale.

Così, l’Unione Europea, al fine di evitare il rischio di prestare il fianco a vuoti di tutela, si è fatta promotrice (prima a livello mondiale) di un Regolamento ad oggi noto come AI Act (Reg. UE 2024/1689 del 13.6.2024)<sup>7</sup>.

Ultimo di una serie di atti normativi di più blanda portata occorsi negli anni precedenti (tra cui si ricordano la «Carta Etica Europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi» del 2018<sup>8</sup>, le «*Ethics Guidelines*

---

problema. Le ANN, inoltre, acquisiscono la capacità di imparare i patterns e le associazioni tra di essi anche a partire da dati ‘caotici’ e incompleti, senza aver bisogno di essere esplicitamente programmate, ma solo attraverso l’analisi di esempi» (cfr. G. Mobilio, *Tecnologie di riconoscimento facciale*, Napoli 2021, 54, nonché la dottrina ivi citata).

<sup>6</sup> L. Algeri, M. Torre, *Aspetti definitivi e delimitazione della materia*, in *La decisione penale tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale*, a cura di G.M. Baccari, P. Felicioni, Milano 2023, 74. V. anche G. Sartor, *L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione*, Torino 2012, 289.

<sup>7</sup> Per un inquadramento generale, v., solo per citarne alcuni, AA.VV., *Navigare l’european AI Act*, Milano 2024; V. Calaprice, *Il Regolamento europeo (c.d. AI Act)*, in *Manuale sull’Intelligenza Artificiale*, a cura di R. Razzante, Torino 2024, 17 ss.; *Il regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale. Commento al Reg. UE n. 1689/2024*, a cura di G. Cassano, E.M. Tripodi, Rimini 2024; *Commentario alla normativa in materia di intelligenza artificiale, Regolamento UE 2024/1689 (“AI Act”). Legge 23 settembre 2025, n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”)*, a cura di C.E. Cazzato, I. De Feo, Torino 2026.; V. D’Antino, *L’approccio basato sul rischio nell’AI Act: un nuovo paradigma di regolazione dell’intelligenza artificiale*, in *www.federalismi.it* 2.7.2025, 15 ss.; F. Ferri, *Il giorno dopo la rivoluzione: prospettive di attuazione del regolamento sull’intelligenza artificiale e poteri della Commissione europea*, in *Quad. AISDUE* 2024, 1 ss.; *AI Act. Principi, regole ed applicazioni pratiche del Reg. UE 1689/2024*, a cura di M. Iaselli, Rimini 2024; *Intelligenza artificiale commentario. Regolamento (UE) 2024/1689 - AI ACT. Linee guida Commissione europea pratiche vietate. Disegno di legge sull’intelligenza artificiale*, a cura di A. Mantelero, G. Resta e G.M. Riccio, Milano 2025; D. Mastrelia, *Intelligenza artificiale tra innovazione e regolamentazione: “quid iuris” a seguito dell’“AI Act”? Un’analisi critica*, in *NDirSoc*, 2025, 1746 ss.; *Commentario. AI Act e legge nazionale sull’intelligenza artificiale. Regolamento (UE) 2024/1689 e legge n. 132/2025*, a cura di P. Perri, G. Vaciago e G. Ziccardi, Milano 2026; C. Pinelli, *L’AI Act: gestione del rischio e tutela dei diritti*, in *GI* 2025, 452 ss.; *La disciplina dell’intelligenza artificiale*, a cura di O. Pollicino, F. Donati, G. Finocchiaro e F. Paolucci, Milano 2025; *AI Act. La regolamentazione europea dell’Intelligenza artificiale*, a cura di U. Ruffolo, Roma 2025; G. Salatino, *Regulating artificial intelligence in Europe: an overview of the AI Act*, in *DirCInt*, 4, 677 ss.; M. Torre, *Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: i profili processuali*, in *PPG* 2024, 1534 ss.

<sup>8</sup> Documento di *soft law* redatto e adottato dalla CEPEJ (Commissione Europea per l’efficienza della giustizia)

for *Trustworthy Artificial Intelligence*» del 2019<sup>9</sup> e il c.d. «Libro bianco sull'Intelligenza Artificiale» del 2020<sup>10</sup>), il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale offre un plastico esempio di regolamentazione stratificata, complessa per certi versi (il documento legislativo è particolarmente corposo), e si rivela, nella sua ampia portata di carattere trasversale e "interdisciplinare", per quello che è: un tentativo di ricondurre a più rigidi ranghi una disciplina inedita, secondo criteri di armonizzazione scientifica, prudenza e apertura all'innovazione.

Difatti, «la natura dinamica e complessa di questi sistemi ha richiesto una normativa più flessibile, con disposizioni meno prescrittive e più generiche, con il precipuo scopo di evitare di vincolare l'AI Act in maglie troppo strette, riducendo il rischio di renderlo rapidamente obsoleto e, di conseguenza, lasciando spazio (o piuttosto un onere) all'interpretazione giurisprudenziale»<sup>11</sup>.

Senza contare che particolarmente pregevole risulta, nel perimetro di disciplina disegnato dall'AI Act, il rinvio costante ed ineliminabile alla salvaguardia dei diritti fondamentali della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (*in primis*, democrazia, libertà, uguaglianza, dignità umana, riservatezza, salute)<sup>12</sup>, di talché proprio la tutela

---

il 3.12.2018 nell'ambito del Consiglio d'Europa a Strasburgo. L'atto è strutturato in modo da prevedere cinque principi fondamentali che i destinatari devono osservare relativamente alla disciplina e all'utilizzo di *software* di intelligenza artificiale: rispetto dei diritti fondamentali, principio di non discriminazione, garanzia di sicurezza nel trattamento dei dati, trasparenza e controllabilità. V. *amplius* S. Quattrocchio, *Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta Etica Europea, gli spunti per un'urgente discussione tra scienze penali e informatiche*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu) 18.12.2018, 1 ss.

<sup>9</sup> Redatte dall'*High-Level Experts Group* (HLEG), un *team* di esperti incaricato di compilare delle linee guida in materia di AI. I lavori si conclusero l'8.4.2019.

<sup>10</sup> Il 19 febbraio 2020 vide la luce il «*White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust*» (COM 2020 65 *final*), documento adottato dalla Commissione europea in cui si introduce per la prima volta il concetto di approccio «*risk-based*», ossia della graduazione del rischio su *standards* quantitativi predeterminati e sul suo livello di «accettabilità» all'interno dello spazio giuridico europeo. In generale, sui documenti «intermedi» in un certo senso prodromici all'AI Act, cfr. su tutti S. Quattrocchio, E. Sacchetto, *EU and AI. Lessons to be learned*, in *The Cambridge Handbook of Private Law and Artificial Intelligence*, ed. E. Lim, P. Morgan, Cambridge 2024, 636 ss.

<sup>11</sup> Così E. Cirone, *L'AI Act e l'obiettivo (mancato?) di promuovere uno standard globale per la tutela dei diritti fondamentali*, in *Quad. AISDUE* 2024, 2 s.

<sup>12</sup> Così operando, l'AI Act si pone nel solco già previamente tracciato nel Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale. Cfr., sul punto, A. Simoncini, *La proposta di regolazione europea dell'intelligenza artificiale. Prime riflessioni*, in *Protezione dei dati personali e nuove tecnologie. Ricerca interdisciplinare sulle tecniche di profilazione e sulle loro conseguenze giuridiche*, a cura di A. Adinolfi, A. Simoncini, Napoli 2022, 5, per il quale l'obiettivo primario e imprescindibile è assicurare agli individui «la possibilità di trarre beneficio dagli sviluppi tecnologici senza veder compromessi i valori e la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti e protetti dall'Unione».

dei valori e principi cardine rappresenta la colonna portante dell'atto normativo (anziché «uno dei vari requisiti da rispettare»<sup>13</sup>).

Tuttavia, non è stata solo l'Europa a dimostrare una certa prontezza e disponibilità nel dialogo legislativo con le macchine di *artificial intelligence*<sup>14</sup>.

Difatti, il 20 maggio 2024 il Consiglio dei ministri italiano, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della giustizia Carlo Nordio, ha presentato in Parlamento il disegno di legge n. AS1146 (c.d. «d.d.l. IA») recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». In data 17 settembre 2025, il Senato, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, ha approvato definitivamente il disegno di legge (l. 23.9.2025 n. 132)<sup>15</sup>.

Seguendo in modo pedissequo le coordinate risultanti dal Regolamento n. 2024/1689, la legge italiana sull'intelligenza artificiale (la prima a livello europeo dopo la votazione finale del Parlamento europeo sull'AI Act) si dimostra la sede concettuale di un ambizioso obiettivo di collegamento tra la disciplina nazionale e la normativa europea: non è un caso che l'art. 1 co. 2 della legge preveda che «Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024»<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> E. Cirone, *op. cit.*, 12.

<sup>14</sup> Sul rapporto duale nazionale-eurounitario della governance del fenomeno AI, cfr. S. Villani, *Il sistema di vigilanza sull'applicazione dell'AI Act: ognuno per sé?*, in *Quad. AISDUE* 2024, 1 ss.

<sup>15</sup> In proposito, si rinvia, con specifico riferimento al versante del procedimento penale, a *Intelligenza artificiale e indagini penali. Strumenti, garanzie, responsabilità e scenari dell'innovazione investigativa digitale. Aggiornato con la l. 23 settembre 2025, n. 132. Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, a cura di C. Parodi, T. Rizzo, Milano 2025. Più in generale, sulla legge italiana sull'intelligenza artificiale, cfr., tra i primi lavori disponibili, *Intelligenza artificiale. La disciplina italiana. Legge 23 settembre 2025 n. 132*, a cura di G. Cassano, E.M. Tripodi, Pisa 2026; V. Franceschelli, A. Sirotti Gaudenzi, *La legge italiana sull'Intelligenza Artificiale. Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132*, Rimini 2025; *Intelligenza Artificiale. Legge 23 settembre 2025, n. 132. Il nuovo scenario giuridico italiano*, a cura di G. Taddei Elmi, A. Contaldo e C. Cavaceppi, Pisa 2025.

<sup>16</sup> L'obiettivo del legislatore nazionale di non eccedere nella propria normazione indipendente ma, al contrario, di rientrare schiettamente nei confini idealmente tracciati dal corrispettivo europeo si rinviene in modo palese nell'*iter* legislativo cui è andato incontro l'art. 2 della l. 132/2025. Difatti, mentre l'originario d.d.l. forniva una autonoma definizione di «sistema di intelligenza artificiale» («un sistema autorizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali») e di «modelli di intelligenza artificiale» («modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni»), l'attuale formulazione della legge non autonomizza il dettato di tali definizioni, ma reca un mero rinvio all'art. 3, punto 1) Reg. n. 2024/1689 per quanto riguarda la circoscrizione della nozione di «sistema di intelligenza artificiale», nonché all'art. 3, punto 63) dell'atto per quanto concerne la definizione di «modello di intelligenza artificiale».

La l. 132/2025, inoltre, è un coerente esempio pratico di come sia ormai pacificamente ammesso per gli Stati membri rendersi autori di atti legislativi esecutivi anche di norme direttamente applicabili (quali, appunto, i regolamenti europei).

2. L'Europa e l'Italia hanno, dunque, cercato di lumeggiare, in modo serio e tempestivo, quella «selva oscura» rappresentata dall'AI.

Sulla scorta – o, per meglio dire, al netto – della (ancora scarna) normativa sul tema (né l'AI Act né tantomeno la disciplina interna dimostrano una maturità tale da poter affrontare tematiche tanto dettagliate e specifiche, ma forniscono solo elementi generali di riflessione che pongono le basi per apparati normativi di dettaglio nel medio periodo), ci si interroga in merito al profilo della realistica discesa in campo di tali *software* sul versante della giustizia processualpenalistica, da sempre ambito strettamente connesso con gli avanzamenti scientifici e tecnologici<sup>17</sup>; e, in particolare, ci si chiede se, in un avvenire non così lontano, gli algoritmi predittivi potranno, tra le altre cose, fare il loro trionfale ingresso anche negli uffici della magistratura requirente, in termini di supporto del pubblico ministero nell'amministrazione dell'*iter* cui è fisiologicamente destinata la *notitia criminis*.

L'idea che l'intelligenza artificiale possa contribuire in modo significativo – se non decisivo – alle difficili attività di carattere valutativo che il pubblico ministero fronteggia con riferimento alla notizia di reato costituisce una prospettiva di sicuro interesse per l'avvenire del procedimento penale: difatti, in linea (per adesso) del tutto teorica, un sistema algoritmico potrebbe assistere il magistrato in una dimensione propriamente analitica, finalizzata alla corretta qualificazione dei fatti, rivelandosi un supporto efficace e di valore nella fase “di decollo” (l'iscrizione della notizia di reato), in quella “di volo” (la gestione di eventuali e successive revisioni o integrazioni), e, infine, in quella “di atterraggio” (la definizione del fascicolo originatosi dalla notizia di reato in termini di archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio).

Per quanto concerne il primo profilo messo in evidenza, l'utilità degli strumenti di *artificial intelligence* potrebbe essere tanto più evidente e manifesta in considerazione

---

<sup>17</sup> In tal senso, v., da ultimo, *Giudizio penale e intelligenza artificiale. Una riflessione sistemica*, a cura di A. Incampo, N. Triggiani, Bari 2026. Cfr., tra gli altri, S. Lorusso, *La sfida dell'intelligenza artificiale al processo penale nell'era digitale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) 28.3.2024; G. Padua, *Intelligenza artificiale e giudizio penale: scenari, limiti e prospettive*, in *PPG* 2021, 1479 ss.; A. Scalfati, *IA e processo penale: prospettive d'impiego e livelli di rischio*, in *PPG* 2024, 1404 ss.; C. Teresi, *L'AI Act nell'ottica del processual-penalista: uno sguardo preliminare*, in *PenaleDP* 20.6.2024, 1 ss.

del rivoluzionato concetto di «*notitia criminis*» emerso grazie al d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia)<sup>18</sup>.

Occorre, a questo punto, sia pure per sommi capi, illustrare il cambio di passo che l'intervento legislativo ha determinato in tal senso.

Prima del 2022, infatti, i vari codici di rito non hanno mai contemplato una nozione, in termini definitivi chiari ed inequivoci, di «notizia di reato», la quale era stata, già addirittura prima dell'entrata in vigore del Cpp del 1988, inquadrata in dottrina in termini di «cripto-imputazione»<sup>19</sup>. Un *unicum* ricostruttivo della fattispecie si ebbe nel corso dei lavori per l'elaborazione della Bozza di delega legislativa per la promulgazione del nuovo Cpp ad opera della commissione Riccio del 2006, in cui la direttiva n. 55 circoscriveva l'istituto come «rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice contenuta nel codice penale o in leggi speciali».

Ne conseguiva – *ça va sans dire* – che non fosse tanto un riferimento codicistico a determinare il *limen* funzionale tra un dato storico qualitativamente qualificato al punto da essere meritevole di iscrizione nel registro delle notizie di reato e quanto, *contra*, una semplice informazione non dotata di siffatta dignità “iscrittiva”; al contrario, una tale scelta veniva destinata alla discrezionalità valutativa giurisdizionale degli uffici delle procure. Ciò comportando – *res ipsa loquitur* – una inaccettabile variabilità pragmatica dell'istituto, estremamente ondivago quanto ad applicazione territoriale nell'ambito dei vari contesti requirenti.

In altre parole, si trattava di uno scenario instabile che consentiva che «alcuni uffici di procura procede[ssero] ad iscrizioni arbitrarie ed eccessive, esclusivamente formali e generiche di fatti, ma soprattutto di soggetti, solo vagamente sospettati e che dall'iscrizione avrebbero potuto subire uno svantaggio, anche grave, ovvero omesse iscrizioni anche a fronte di notizie di reato che avrebbero comportato il ritardo sia del termine di decorrenza delle indagini, sia dell'attivazione delle garanzie previste a

---

<sup>18</sup> In generale, sulla notizia di reato cfr., tra gli altri: R. Aprati, *La notizia di reato: i controlli sulla tempestività dell'iscrizione e gli effetti della retrodatazione*, in *CP 2024*, 813 ss.; Ead., *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Napoli 2010; L. Carli, *La notitia criminis e la sua iscrizione nel registro di cui all' art. 335 c.p.p.*, in *DPP 1995*, 730 ss.; C. Fanuele, *La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli*, in *PPG 2022*, 33 ss.; A. Marandola, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Padova 2001; R. Volpe, A. De Caro, *La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli*, in *Giustizia Insieme 2010*, 65 ss.; A. Zappulla, *La formazione della notizia di reato. Condizioni, poteri ed effetti*, Torino 2012.

<sup>19</sup> In questi termini G. Foschini, *La cripto-imputazione*, in *Id.*, *Tornare alla giurisdizione*, Milano 1971, 303.

favore dell'indagato»<sup>20</sup>: il tutto foriero di iniquità (anche, seppur non esclusivamente) di tipo statistico.

Proprio in questo contesto, e sulla scorta della considerazione per la quale i criteri di iscrizione delle *notitiae criminis* delle singole procure dovessero essere quanto più possibile omogenei sul territorio nazionale, ha lavorato la riforma Cartabia all'art. 15, il quale, interpolando la formulazione dell'art. 335 Cpp, ha determinato un mutamento in termini di esplicitazione del sintagma «notizia di reato», ponendo in essere un vero e proprio «innesto “ortopedico” [...] rispetto non solo al codice del 1988 ma anche a quello precedente del 1930»<sup>21</sup>.

Ad oggi, il riformato co. 1 dell'art. 335 Cpp recita: «Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto»<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Così R. Grillo, G. Tessitore, *L'iscrizione della notizia di reato e l'uso di sistemi di IA: profili processual-penalistici e informatici*, in *Intelligenza artificiale e processo. Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell'accertamento*, a cura di V. Maffeo, A. Romano e P. Troncone, Torino 2024, 154 s. Sull'argomento, v., *ex multis*, C. Fanuele, *op. cit.*, 33; A. Marandola, *op. cit.*, 50; A. Zappulla, *op. cit.*, 35.

<sup>21</sup> R. Cantone, *La modifica nella “riforma Cartabia” della disciplina in tema di iscrizione delle notizie di reato. La direttiva attuativa della procura di Perugia*, in *Intelligenza artificiale e processo*, cit., 168, il quale rinviene nella nuova formula il vero «*quid consistam* della notizia di reato».

Per un commento all'operato della riforma Cartabia a ridosso della sua entrata in vigore, v. M. Merolla, *La notizia di reato nella riforma Cartabia: contenuti della delega e scenari futuri*, in *CP* 2022, 1990 ss.

<sup>22</sup> Cfr., sulla modifica legislativa, *ex multis*, A. Cabiale, *Le rinnovate dinamiche dell'attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi “anti-stasi”*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu) 3.12.2023; A. Camon, *Registrazione della notizia di reato e tempi dell'indagine*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 22.3.2023, 1; C. Conti, *L'iscrizione della notizia di reato nel prisma dell'azione: nuovi requisiti e finestre di giurisdizione*, in *DPP* 2023, 142 ss.; D. Curtotti, *L'iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 198 ss.; A. De Caro, *Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e delle regole di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 7.12.2022, 3; F. Di Vizio, *Il nuovo regime delle iscrizioni delle notizie di reato al tempo dell'inutilità dei processi senza condanna*, in *disCrimen*, 12.11.2022; L. Levita, *Modifiche al titolo II “Notizia di reato” del libro V “Indagini preliminari ed udienza preliminare”*, in *La riforma del processo penale*, a cura di A. Conz, L. Levita, Roma 2022, 257 ss.; V. Maffeo, *Tempi e nomina iuris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, Bari 2020, 42 ss.; P. Silvestri, *Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di T. Bene, M. Bontempelli e L. Lupària Donati, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G.L. Gatta, M. Gialuz, Torino 2024, 3 ss.; F. Vergine, *L'iscrizione della notizia di reato nel registro: ordine del PM e adempimenti di segreteria. L'incipit investigativo nel “nuovo” assetto normativo*, in *DPP* 2024, 516 ss.; D. Vicoli, *Nuovi equilibri delle indagini preliminari*, in *Riassetto della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di E.M. Catalano, R.E. Kostoris e R. Orlandi, Torino 2023, 75 s.

Se parte della dottrina ha rimarcato e sovente rilanciato una sostanziale inutilità dell'intervento, giacché non si è mai «dubitato che la notizia di reato abbia e debba avere ad oggetto un fatto e che esso debba essere determinato e penalmente rilevante»<sup>23</sup>, altro orientamento rileva del buono in tale novella, la quale mirerebbe ad una basica oggettivizzazione del procedimento di iscrizione della notizia di reato e, in un significato teleologico della norma, chiamerebbe il titolare del potere inquirente a repulsare (e, dunque, a non consentire l'accesso al registro delle notizie di reato a) tutti quei dati storici in potenza criminosi in cui vaga sia la prospettazione futuribile di una imputazione<sup>24</sup>. Senza contare che l'operazione normativa di ricondurre il concetto di notizia di reato ai tre ben distinti caratteri di determinatezza, verosimiglianza e riconducibilità ad una fattispecie incriminatrice<sup>25</sup> ha certamente avuto influssi positivi con riferimento alla «effettiva partenza delle lancette» che misurano la durata massima delle indagini<sup>26</sup> e, di riflesso, sulla creazione di limiti codicistici alla discrezionalità del procuratore<sup>27</sup>.

Cionondimeno, sebbene rilevante sul versante del garantismo penale *lato sensu* inteso, la riforma ha inciso nel senso di attribuire al pubblico ministero, tra le altre, una nuova e diversificata (*rectius*, più approfondita) attività di valutazione della astratta riconducibilità del fatto ai rigidi paletti menzionati dal codice di procedura penale, producendo in questo modo una diversa e ulteriore struttura di complessità della fase procedimentale di non poco momento.

---

<sup>23</sup> Così, di recente, V. Maffeo, *Definizione della notizia di reato. Possibili linee di sviluppo con l'ausilio dell'IA*, in *Intelligenza artificiale e processo*, cit., 138 ss., per la quale, dunque, rispetto alla pregressa esperienza giudiziaria, «la formula non contiene suggerimenti di particolare rilievo per la fase applicativa».

<sup>24</sup> Si veda, in quest'ultimo senso, R. Aprati, *La notizia di reato*, cit., 814.

<sup>25</sup> Si tratta, dunque, della presenza di tre elementi costitutivi materiali: «la “rappresentazione di un fatto” (cioè il riferimento ad un accadimento più o meno specifico, con esclusione di mere ipotesi o generiche illusioni relativamente a vicende accadute), la sua “determinatezza” (e cioè che il fatto sia descritto in modo da poter enucleare quale sia il comportamento di interesse e, quindi, la condotta che si ritiene incriminata, da cui sia eventualmente scaturito, in virtù di un nesso di causalità, l'evento del reato) e la sua “non inverosimiglianza” (e cioè non una prognosi positiva che il fatto sia accaduto, ma soltanto che la sua esistenza non appaia improbabile)» (così R. Cantone, *op. cit.*, 169). Inoltre, com'è ovvio, sarà necessaria l'astratta sussumibilità in una fattispecie incriminatrice (elemento costitutivo giuridico). Similmente, A. Cabiale, *op. cit.*, 2.

<sup>26</sup> Così A. De Caro, *op. cit.*, 6.

<sup>27</sup> V., sull'argomento, S. De Flammineis, *La valutazione dei fatti ai fini dell'archiviazione ovvero dell'esercizio dell'azione penale: poteri e responsabilità del Pubblico Ministero*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) 23.5.2023, 2 ss. In senso concorde, A. Alberico, *Intelligenza artificiale, nuovi vincoli della notizia criminis e reati associativi*, in *Intelligenza artificiale e processo*, cit., 119 ss., per il quale «Il nuovo testo dell'art. 335 c.p.p., infatti, introduce predicati di qualità della notizia iscrivibile [...]».

È questo l'ambiente fertile nel quale l'attivazione di strumenti di *artificial intelligence* potrebbe fiorire e giovare grandemente alle funzionalità operative e "micro-decisionali" degli uffici delle procure, consentendo al contempo di assicurare (com'è volontà ultima e slatentizzata del legislatore) uno *standard* minimale di uniformità circa il trattamento e l'incasellamento delle notizie di reato<sup>28</sup>.

Come si è evidenziato sino ad ora, infatti, la riforma richiede che la procura svolga un vaglio sul perfetto o perfettibile assorbimento, da parte della fattispecie legale incriminatrice, della *notitia criminis* pervenuta nel caso di specie, la quale deve, pertanto, assumere (o poter assumere) le sembianze di una proto-imputazione. Sicché, se le due figure (notizia di reato ed imputazione) devono tendere ad essere manifestazioni cronologicamente distinte del medesimo fenomeno, allora non v'è chi non veda come si stia richiedendo all'ufficio della procura di anticipare, in un certo senso, il futuro: si è parlato di «"connotazione predittiva" dell'iscrizione nel senso che la *notitia criminis* – per come riversata nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. – sarà caricata della responsabilità di orientare il sindacato dello stesso pubblico ministero intorno alla prognosi di condanna»<sup>29</sup>.

*Expressis verbis*, il responso dell'intelligenza artificiale adoperata potrebbe utilmente affiancare – senza soppiantare – le valutazioni del procuratore e dell'ufficio della procura, complessivamente inteso, riguardanti l'*an* della trasformazione di una semplice notizia in *notitia criminis*, valevole a determinare una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'apertura dei conseguenti accertamenti investigativi.

Il tutto – com'è ovvio – potrà essere possibile solo una volta accantonati i vari profili critici ancora attuali in tema di funzionamento dei sistemi di AI e spiegabilità dei processi decisionali<sup>30</sup>, nonché dopo aver sottoposto, in via preventiva, la *AI machine*

---

<sup>28</sup> *Contra*, L. Belvini, *Intelligenza artificiale e circuito investigativo*, Bari 2025, 224 e 229, secondo cui l'utilizzabilità di *software* in tale contesto sarebbe solo in apparenza agevolata dalle recenti manovre legislative. In particolare, afferma l'Autore che anche la nuova norma «non possiede un'adeguata capacità selettiva: acclarata la non indispensabilità di tutti gli aspetti costitutivi della fattispecie astratta, manca unicità di vedute sui requisiti indefettibili per potersi dire integrata la *notitia criminis*».

<sup>29</sup> A. Alberico, *op. cit.*, 122. Esemplifica esaustivamente l'Autore: «Si faccia il caso della volontà del pubblico ministero di iscrivere un certo fatto sotto un certo titolo di reato. [...] Obbligando l'inquirente a confrontarsi con l'IA – specie nell'ottica della prognosi di condanna – si offrirebbe al suo solitario giudizio un elemento di confronto, una voce dall'esterno che potrebbe confermare la sua impressione, ovvero rappresentargli elementi cui non aveva riservato adeguata considerazione».

<sup>30</sup> L. Belvini, *op. cit.*, 226 s., secondo cui l'attività in discorso non sarebbe «appaltabile alla macchina e, in ogni caso, esigerebbe la completa trasparenza e "spiegabilità" dei meccanismi di funzionamento interni, allo scopo di non compromettere l'indipendenza del magistrato inquirente».

Va detto, a onor del vero, che diversi (se non tutti i) sistemi che si avvalgono di tecnologia algoritmica sono

ad un *training* mirato all'assorbimento dei parametri legali dell'art. 335 Cpp (in altre parole, non una semplice AI dovrà essere utilizzata, ma una specializzata *legal AI*): solo in questo modo l'intelligenza artificiale può pienamente «rappresentare uno strumento di salvaguardia delle prerogative difensive»<sup>31</sup>.

Una ulteriore valvola di sfogo sempre attinente alla introduzione delle strumentazioni tecnologiche intelligenti nella gestione della prima fase della notizia di reato, poi, potrebbe aversi in tutti quegli scenari nei quali «il legislatore ha delineato attingendo ad elementi normativi e formule sintetiche indicative di fatti definibili all'esito di un articolato procedimento di osservazione e verifica»<sup>32</sup>. Così, il *software* di AI, sempre e comunque «basato [...] sul *machine learning* e addestrato su un ampio *dataset* di notizie di reato "storiche" che prenda in esame sia i dati interni alla notizia stessa (fattispecie, qualificazioni, integrazioni), che i metadati (tempi di iscrizione, eventuali retrodatazioni, prassi degli uffici di procura ecc.)»<sup>33</sup>, fornirebbe un proficuo ausilio ai fini di garantire una più precipua e definita direzionalità – tanto nel senso di dare ulteriori conferme in merito ad una determinazione già assunta, quanto in quello di insinuare dubbi costruttivi sulla qualificazione ipotizzata con riguardo a una specifica iscrizione – alle operazioni della procura nel momento in cui le norme di diritto sostanziale risultino carenti in questo senso.

In terza ed ultima istanza, ancora con riferimento all'introduzione dell'intelligenza artificiale finalizzata all'efficientamento della fase di iscrizione della *notitia criminis*, i programmi intelligenti avrebbero tutte le carte in regola, *in nuce*, per agevolare a

---

detti «*black box*» in conseguenza della loro opacità decisionale, la quale fa sì che frequentemente si ottenga un *output* privo di *rationes* a fondamento del medesimo. V., *amplius*, J. Danaher, *Algorithmic decision-making and the problem of opacità*, in *Comput. Law* 2016, 8, 29; S. Gaboriau, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?*, in *QuestG* 2018, 4, 209; L. Luparia Donati-G. Fiorelli, *Diritto probatorio e giudizi criminali ai tempi dell'Intelligenza Artificiale*, in *DPenCont* 2022, 43; F. Palmiotto, *The Black Box on Trial: The Impact of Algorithmic Opacity on Fair Trial Rights in Criminal Proceedings*, in *Algorithmic Governance and Governance of Algorithms*, ed. M. Ebers, M. Cantero Gamito, Cham 2020, 49 ss.; F. Pasquale, *The black box society: The secret algorithms that control money and information*, Harvard 2016.

<sup>31</sup> Ancora, L. Belvini, *op. cit.*, 227.

<sup>32</sup> In questi termini, V. Maffeo, *Definizione della notizia di reato*, cit., 145, la quale suggerisce: «anche a ragionare al riparo dall'idea che le scelte iniziali di qualificazione possano essere influenzate dalla convenienza investigativa, non è per nulla agevole stabilire se la rappresentazione di un fatto determinato possa sin da subito [...] qualificarsi come una 'compromissione o un deterioramento significativi e misurabili' delle acque o dell'aria o di un ecosistema, della flora o della fauna (art. 452-bis c.p.); o se possa apprezzarsi l'esistenza di un disastro ambientale e quindi un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa (art. 452-quater c.p.)».

<sup>33</sup> R. Grillo, G. Tessitore, *op. cit.*, 160.

monte la redazione funzionale del progetto organizzativo delle procure e dei relativi criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, in conformità a quanto previsto all'art. 3-bis disp. att. Cpp («Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio»)<sup>34</sup>.

In tal senso, una applicazione concreta già esiste, sia pure dall'altra parte del mondo: in Cina, gli uffici della procura di Shanghai si avvalgono di una macchina di nome «*Shanghai AI-Assisted Criminal Case Handling System*», più comunemente nota come «*system 206*», la quale è programmata, tra le altre cose, per lo svolgimento di due compiti fondamentali: a) selezionare in maniera ponderale ma intuitiva i fascicoli che meritano trattazione secondo una corsia preferenziale; b) individuare casistiche sovrapponibili, dal punto di vista fattuale e giuridico, a quelle affrontate nel caso di specie, mediante uno specifico *tool* strumentale denominato «*Similar Case Recommendation*» (o SRC). Ciò risulta possibile sulla scorta dell'analisi di un *dataset ad hoc* composto da una vasta gamma di reati-modello (tra cui frode, gioco d'azzardo, lesioni, guida pericolosa), progettato e strutturato proprio per l'agevolazione del lavoro degli organi inquirenti. Ad oggi, dunque, tutti i procedimenti penali pendenti a Shanghai sono inseriti nel *system 206* e la totalità degli operatori del diritto (tra cui, soprattutto, polizia e pubblici ministeri) è obbligata ad utilizzare il *software* nelle more della gestione e della trattazione dei casi, sin dalla loro “nascita”<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> In questo senso, R.E. Kostoris, *Predizione decisoria, diversione processuale e archiviazione*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) 23.7.2021, 16, per il quale dall'AI si potrebbero ricavare spunti «anche ai fini della individuazione di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale e, di riflesso, anche delle priorità dei ruoli d'udienza». In termini pressoché conformi, E. Bonarrigo, *Tecnologie di I.A. per indirizzare il pubblico ministero nell'alternativa fra azione e inazione*, in *CP* 2025, 635.

In senso lato, sui progetti organizzativi e sui relativi criteri di priorità, v.: R. Aprati, *Criteri di priorità e progetti organizzativi delle procure*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu) 24.5.2022, 1 ss.; F. Caprioli, *I criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, tra 'delega Cartabia' e legge di riforma dell'ordinamento giudiziario*, in *CP* 2024, 1427 ss.; J. Della Torre, *I criteri di priorità nella trattazione della notizia di reato e nell'esercizio dell'azione penale*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di T. Bene, M. Bontempelli e L. Lupària Donati, cit., 29 ss.; P. Ferrua, *I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*, in *CP* 2020, 12 ss.; R.E. Kostoris, *Obbligatorietà dell'azione penale e criteri di priorità fissati dalle Procure*, in *CP* 2020, 2178 ss.; S. Lonati, *I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale: verso un sistema ad azione pilotata legislativamente?*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 12.1.2023, 1 ss.; V. Maffeo, *I criteri di priorità dell'azione penale tra legge e scelte organizzative degli uffici inquirenti*, in *PPG* 2022, 61 ss.; A. Marandola, *Molti interlocutori e plurimi criteri: il difficile punto di caduta della priorità delle indagini*, in *DPP* 2021, 1573 ss.; G. Monaco, *Riforma della giustizia penale e criteri di priorità nell'esercizio dell'azione*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) 23.3.2022, 1 ss.; L. Russo, *I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 9.11.2016, 1 ss.; V. Virga, *Obbligatorietà flessibile e criteri di priorità*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu) 19.6.2024, 1 ss.

<sup>35</sup> Sul punto, cfr. il lavoro ad oggi più avanzato che esplora le potenzialità e i rischi di *system 206*, vale a dire

3. *Mutatis mutandis*, l'ingresso delle tecnologie di intelligenza artificiale nello scenario processualpenalistico potrebbe sorprendentemente servire ad irrobustire con una nuova tutela l'art. 112 Cost. ed il derivante principio di obbligatorietà dell'azione penale<sup>36</sup>. In altre parole, la scienza algoritmica potrebbe, in una prospettiva quantomai affascinante, soccorrere il magistrato inquirente nel valutare l'*an* circa l'attivazione della propria veste "giurisdizionalizzata" di pubblica accusa, allorquando il medesimo sia chiamato a prendere posizione sulla notizia di reato, già inquadrata e "colorata" dalle relative e doverose indagini, in termini di alternativa tra meritevolezza di approfondimento processuale (richiesta di rinvio a giudizio) oppure assenza di quest'ultima (richiesta di archiviazione).

Infatti, non deve sottacersi come anche nella materia *de qua* abbia inciso (e non poco) il d.lgs. 10.10.2022 n. 150. Con gli emendamenti attuati dalla riforma Cartabia sull'art. 408 Cpp, anche la fase eventuale d'avvio del processo penale – affidata alla dimensione strettamente valutativa del pubblico ministero – ha conosciuto un profondo riassetto, orientato a rendere più efficiente ed elevatamente selettiva la gestione delle notizie di reato da sottoporre al vaglio giudiziario<sup>37</sup>.

---

W. Wu-X. Lin, *Access to technology, access to justice: China's artificial intelligence application in criminal proceedings*, in *International Journal of Law, Crime and Justice* 2025, 81, 1 ss. In generale, sulla diffusione oramai vastissima del ricorso all'intelligenza artificiale nella Repubblica Popolare Cinese, cfr. I. Cardillo, *Disciplina dell'intelligenza artificiale e intelligentizzazione della giustizia in Cina*, in *BioLaw Journal* 2022, 3, 139 ss.

In Italia, ne parla incidentalmente V. Gramuglia, *Obbligatorietà dell'azione penale e ruolo dell'IA nelle scelte del pubblico ministero*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 29.10.2024, 27, nonché la bibliografia ivi riportata.

<sup>36</sup> In merito all'obbligatorietà dell'azione penale, v., *ex plurimis*, il fondamentale lavoro di M. Chiavario, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *CP* 1993, 2658 ss.

<sup>37</sup> Sulla modifica riportata dalla riforma Cartabia al nuovo parametro di valutazione imposto ex art. 408 Cpp al pubblico ministero, v., tra tanti, M. Cecchi, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 5.8.2022, 1 ss.; C. Conti, *La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo*, in *DPP* 2024, 1543 ss.; G. Della Monica, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 6.6.2023, 1 ss.; J. Della Torre, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu) 19.7.2024, 1 ss.; G. Garuti, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 28.10.2022, 1 ss.; G. Leo, *La regola di giudizio dell'archiviazione e la riapertura delle indagini*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di T. Bene, M. Bontempelli e L. Lupària Donati, cit., 81 ss.; P. Maggio, *La «ragionevole probabilità di condanna»: un parametro al servizio dell'in dubio sine iudicio e del contenimento dei danni da attività processuale*, in *PPG* 2025, 422 ss.; C. Naimoli, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *DPP* 2022, 831 ss.; T. Rafaraci, *Archiviazione e udienza preliminare nella riforma Cartabia*, in *DPP* 2023, 160 ss.; G. Rossi, *Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della 'ragionevole previsione di condanna'*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 13.12.2022, 1 ss.; S. Ruggeri, *Azione e inazione*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso e G. Varraso, Milano 2023, 627 ss.; F. Tondin, *La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna*, in *CP* 2023, 404 ss.

La nuova formulazione della norma in parola – la quale mira a ricalibrare l’archiviazione in termini di principale istituto deflattivo accanto ai riti alternativi –, impone al titolare dell’azione penale di compiere, prima di promuovere il giudizio e divenire pubblico accusatore, una valutazione prognostica sulla concreta possibilità di condanna. Tale passaggio obbligato – maggiormente stringente rispetto alla pregressa e più lasca previsione codicistica sulla «sostenibilità dell’accusa in giudizio» – funge da meccanismo di filtro, chiamando il pubblico ministero ad un esame obiettivo e critico di tutti i procedimenti e ad un accantonamento, mediante archiviazione, per quelli che presentino limitate prospettive di successo in sede dibattimentale.

In questo modo, la riforma ha introdotto uno spostamento del baricentro valutativo: alcune considerazioni tipicamente riservate al giudice vengono ora anticipate nella fase preliminare, incidendo, sia pur solo concettualmente, sulla tradizionale ripartizione dei ruoli tra funzione requirente e organo giudicante. Il p.m., quindi, per svolgere il ruolo che gli compete (la scelta tra azione e inazione penale) dovrà, per un attimo, calarsi in un ruolo che non gli appartiene e prevedere con questi nuovi occhi (quelli del giudice) se il processo potrebbe ragionevolmente concludersi con una condanna dell’imputato.

Ebbene, proprio la presente nevralgica alterazione legislativa risulta provvidenziale per l’entrata in scena dell’intelligenza artificiale.

Infatti, mentre in base al canone precedente (*ex art. 125 disp. att. Cpp abr.*) al magistrato requirente «veniva richiesto di realizzare una valutazione nella prospettiva della superfluità o meno dell’accertamento giudiziale [...], apprezzamenti estremamente complessi che richiedevano una attenta analisi del caso concreto e delle sue peculiarità e che soprattutto sfuggivano a qualsiasi tentativo di standardizzazione, operazione necessaria per la attribuzione di tali decisioni ad un sistema predittivo»<sup>38</sup>, il nuovo vaglio vertente sulla ragionevolezza di una prospettazione di vittoria accusatoria in giudizio si presta più agevolmente ad essere volto in linguaggio binario, asettico e di mero calcolo, con una conseguente maggiore fattibilità in termini di contestualizzazione sul piano della computazione algoritmica<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Così, testualmente, E. Malino, *Esercizio dell’azione penale e prognosi di condanna mediante software predittivi. Verso la creazione di un pm-robot*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu) 19.6.2024, 9 ss. *Contra*, R.E. Kostoris, *Predizione decisoria*, cit., 16, per il quale anche la valutazione in passato richiesta al p.m. poteva risultare algoritmicamente valida.

Invece, nel senso che anche la nuova regola di giudizio sarebbe intraducibile nel linguaggio binario della matematica, V. Gramuglia, *op. cit.*, 19.

<sup>39</sup> Ancora, risulta scettico sul punto L. Belvini, *op. cit.*, 251 s., secondo il quale «L’assai sdruciolevole piano

Senza contare che proprio il ragionevole giudizio prognostico di condanna (è innegabile il fatto che il legislatore parli testualmente di «previsione») si presta alla concezione di un operato non difforme da quello che è il *proprium* della stragrande maggioranza dei *software* di AI predittiva attualmente in circolazione<sup>40</sup>. Questi ultimi figurerebbero, in tal senso, quali «“antidoto” contro la tendenziale incalcolabilità giuridica in cui versa il sistema con riferimento al principio di obbligatorietà dell’azione penale, favorendo un impiego più efficiente dello strumento archiviativo»<sup>41</sup>.

Fermo restando che, anche in tale prospettiva d’utilizzo, si dovrà controbilanciare l’entusiasmo tecnologico con le esigenze di protezione del sistema dalle insidie della opacità algoritmica<sup>42</sup>, i *software* predittivi riuscirebbero a dare manforte alla figura del pubblico ministero (senza delegittimarla o addirittura abolirla in alcuno modo) e ne renderebbero più semplici le incombenze, implicando al contempo una rivalutazione effettiva e pragmatica dell’obbligo costituzionalmente protetto di esercizio dell’azione

---

della ragionevolezza [...] implica giudizi che, essendo improntati a delicati bilanciamenti, al buon senso, all’esigenza di connettere con la logica argomenti diversi, presuppongono valutazioni esclusivamente antropiche, che impediscono di affidare, anche in chiave solo ancillare, all’I.A. il compito di elaborare una “ragionevole previsione di condanna”».

<sup>40</sup> Sui *software* predittivi e sullo specifico argomento della *predictive policing* nell’ambito dell’AI Act, cfr., per tutti, E. Pietrocarlo, *La predictive policing nel Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu) 26.9.2024, 1 ss.

<sup>41</sup> P.P. Paulesu, *Intelligenza artificiale e giustizia penale. Una lettura attraverso i principi*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 9.5.2022, 17. In modo praticamente sovrapponibile, E. Bonarrigo, *op. cit.*, 634, secondo cui «Tecnologie di questo genere, di fatto, prevedendo i probabili esiti del dibattimento, permetterebbero all’organo dell’accusa di ridurre fino ad eliminare quelle prassi di c.d. esercizio “apparente” dell’azione penale, vale a dire di quelle decisioni del pubblico ministero volte a seguire la via dell’esercizio dell’azione penale anche in presenza di elementi probatori del tutto inadeguati [...]». Similmente, cfr. anche E. Malino, *op. cit.*, 13.

<sup>42</sup> Anzi, in questo caso i pericoli si stagliano su un doppio livello. Oltre alla plausibile difficoltà di comprensione della correlazione *input-output*, si potrebbe manifestare la interconnessa problematica in base alla quale verrebbe spostato sull’indagato l’ingrato compito di smentire un *outcome* di ragionevole previsione di condanna: insomma, una «*probatio diabolica*», laddove non si conoscano i meccanismi di funzionamento della macchina, incidente in modo negativo sul diritto di difesa e sulla dialettica procedimentale in senso ampio. Cfr., sul punto, E. Malino, *op. cit.*, 15.

Per questo motivo, sarà inevitabile e doveroso far collimare i ritrovati della tecnologia con i dogmi del procedimento penale, primi fra tutti quelli della motivazione, del contraddittorio e, in senso lato, della possibilità di difendersi dell’indagato. La persona sottoposta a indagini dovrà, pertanto, essere in grado di sondare ed eventualmente sindacare la neutralità dell’algoritmo adoperato, il quale avrà bisogno di essere in prima battuta “trasparente”. Sul tema dell’AI rapportata al diritto di difesa dell’indagato, si rinvia a C. Casonato, *Giustizia e intelligenza artificiale: considerazioni introduttive*, in *BioLaw Journal* 2021, 2, 361 ss.; A. Pajno, *L’uso dell’intelligenza artificiale nel processo tra problemi nuovi e questioni antiche*, in *BioLaw Journal* 2022, 1, 210 ss.; C. Parodi, *IA e indagini penali: nuove prospettive e vecchie soluzioni*, in *D&G* 22.10.2024, 1 ss.; M. Pisati, *Indagini preliminari e intelligenza artificiale: efficienza e rischi per i diritti fondamentali*, in *PPG* 2020, 967 ss.; J. Saccomani, *L’impatto della giustizia algoritmica sul diritto all’equo processo*, in *CP* 2023, 628 ss.

penale, oggi molto più vicino ad un mero feticcio privo di concreta rilevanza pratico-procedimentale.

Una previsione algoritmica affermativa o meno sulla plausibile condanna dibattimentale dell'indagato non sarebbe certo un mero paludamento procedimentale, ma avvantaggerebbe in via assoluta la sfera decisionale del pubblico ministero, sia in termini di «ratifica» del precedente convincimento umano sia al fine di manifestarne eventuali criticità; con la conseguenza che le *notitiae criminis* viziate da «fragilità accusatoria» verrebbero più prontamente «smaltite» o, comunque, definite, con indiretto giovamento anche per i fascicoli che, in senso contrario, meritano più chiaramente una trattazione processuale<sup>43</sup>.

4. L'impiego dell'AI da parte del pubblico ministero come strumento di ausilio, sia nella fase preliminare di iscrizione della notizia di reato sia nella preconizzazione dell'esito processuale, potrebbe *de facto* rendere più rapide e fondate le decisioni che il titolare delle indagini è chiamato ad assumere.

Nondimeno, va evitato che l'uso possa trasformarsi in abuso, rendendosi necessario, onde configurare con successo una futura collaborazione trilaterale uomo-processo-algoritmo, che sia sempre e comunque il primo a governare il secondo e ad avvalersi strumentalmente del terzo, senza che mai si presentino indebiti sovvertimenti di paradigma. Al contempo, andrà necessariamente aggirato il rischio che il tanto agognato «controllo umano significativo»<sup>44</sup>, il cui esercizio è richiesto all'essere umano sulla macchina, non sia un fattore solo formalmente rispettato, ma nei fatti obliterato da una cieca fiducia nell'oracolo tecnologico.

Volendo tirare le fila del discorso, allora, al fine di vedersi realizzato ciò che sin qui è stato solo teorizzato, sarà imprescindibile un approccio umanocentrico che riservi al magistrato requirente-*user* il ruolo di baluardo nell'ambito di una corretta *cross-*

---

<sup>43</sup> E. Bonarrigo, *op. cit.*, 634 s. Lo stesso Autore valorizza, però, la possibilità per il pubblico ministero di non essere d'accordo con il giudizio della macchina, nonché la garanzia di trasparenza dei meccanismi valutativi dell'algoritmo che consenta alla persona offesa un più consapevole esercizio del diritto di opposizione alla richiesta di archiviazione. In senso particolarmente riduttivo della funzionalità di *software* di AI declinati in questi termini, V. Gramuglia, *op. cit.*, 21, secondo cui «Potrebbe essere edificante ipotizzare, in un prossimo futuro, che si concepiscano dei meccanismi che inducano il pubblico ministero a confrontarsi con la prognosi algoritmica di archiviazione allorché la macchina sia stata programmata al fine di fare emergere una situazione di assoluta evidenza probatoria in ordine al proscioglimento, la mancanza di una condizione di procedibilità, nonché l'estinzione del reato».

<sup>44</sup> G. Ubertis, *Intelligenza artificiale, giudice penale, controllo umano significativo*, in *DPenCont* 2020, 75 ss.

*fertilization* tra progresso e giustizia, senza che la seconda venga sopraffatta dall'avanzata inarrestabile delle novità digitali.